

**COMUNE DI VENEZIA**

Direzione Servizi al cittadino e imprese
Settore Mobilità e trasporti
Servizio Sportello trasporti e concessioni acquei
San Marco 4084 – 30124 Venezia

Oggetto: Testo Unico in materia di circolazione acquea. Modifica di art. 2 “Circolazione delle unità a remi” e art. 18 “Circolazione delle unità da diporto”.

IL DIRIGENTE

Premesso che la navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia è disciplinata dal Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale di Venezia n. 216 del 7 ottobre 1996, n. 205 del 28 luglio 1997 e successive modifiche e integrazioni, approvato ai sensi dell'articolo 517 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 – Regolamento della Navigazione Marittima;

Considerato che l'articolo 7 comma 4 del regolamento sopra indicato prevede che solo “*le caratteristiche imbarcazioni veneziane, di seguito elencate, possono transitare e sostare nei rii e canali a traffico urbano solo se costruite in legno nel rispetto degli ingombri massimi previsti per i singoli canali: batela - batela a coa de gambero - batelon - bragozzo - burcela - caichio - caorlina - comacina - barche di rappresentanza delle Società Remiere e di canottaggio - gondola - gondolino - gondolone - mascareta - peata - puparin - sampierota - sandalo - sandalo buranelo - sandalo da barcarol - sandalo da fossino - sandolino - sciopon - varigola - veneta - vipera.*”

Dato atto che ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia sopra citato, avendo acquisito i pareri consultivi di Capitaneria di Porto di Venezia, Ispettorato di Porto e Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, in applicazione delle indicazioni di Giunta comunale: deliberazione n. 44 del 22 settembre 2006, “Linee guida per l'adozione di misure specifiche per il traffico acqueo”, e deliberazione n. 518 del 02.11.2011, “Linee guida per l'adozione di misure specifiche per il traffico acqueo. Aggiornamento”, e a seguito della deliberazione n° 104 del 03/04/2015 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale (nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014), riportante l'aggiornamento degli strumenti normativi vigenti in materia di circolazione acquea allo scopo di definire il riordino generale delle norme di circolazione è stata emanata l'Ordinanza Dirigenziale n° 274 del 22/04/2015, P.G. 175133/2015, “Testo Unico in materia di circolazione acquea”;

Tenuto conto che l'Ordinanza Dirigenziale n° 274 del 22/04/2015, P.G. 175133/2015 persegue finalità di selezione e ulteriore limitazione del traffico acqueo rispetto alle ordinanze precedenti, a tutela della sicurezza della navigazione, in particolare attraverso maggiore distinzione e specializzazione del traffico in rapporto alla categoria;

Visto che per l'ottenimento degli obiettivi succitati è stato necessario rispettare la gerarchia dei servizi individuata dal Piano di riordino del traffico acqueo nel centro storico di Venezia, delibera n. 167 del Consiglio Comunale del 14 luglio 1997 favorendo lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità e di importanza prioritaria per le attività cittadine;

Ritenuto perciò di introdurre con la presente disposizione, a tutela della sicurezza della navigazione, ulteriori limiti a particolari tipologie di natanti da diporto: natanti a remi di tipologia non tipica diverse da quelle indicate dal Regolamento e natanti a scafo pneumatico (sia a remi che a motore), in quanto, da verifiche condotte durante il periodo di vigenza dell'ordinanza n° 274, la loro circolazione in alcuni canali della z.t.l. lagunare a più intenso traffico è apparsa non compatibile con le modalità della navigazione urbana, per le modalità di conduzione e trasporto passeggeri peculiari di tali unità, che rendono in taluni casi molto difficile la manovrabilità istantanea necessaria per le condizioni usuali del traffico e in taluni casi ugualmente difficile la visibilità di questi mezzi da parte degli altri conducenti;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA

1- Nell'ordinanza n° 274/2015, il Titolo II-Unità a remi, Art. 2 circolazione delle unità a remi, è così modificato:

il punto 4 *“Nei Rii principali interni di collegamento: Canal Grande, Cannaregio, Giardini, Greci - San Lorenzo, - Santa Giustina - Sant'Antonin - Pietà, Noale, Novo, Ca' Foscari, Santi Apostoli - Gesuiti, è vietata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle ore 15.00, e al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, la navigazione dei natanti denominati jole, dragon boat, pattini, pedalò, canoe, kayak tavole a remi. I transiti di questi sono condizionati alla presenza tra le dotazioni di bordo di un fanale bianco a luce ininterrotta visibile per 360° da tenere acceso dalla mezz'ora dopo il tramonto del sole alla mezz'ora prima del suo sorgere. È consentito l'attraversamento del Canal Grande nei tratti di collegamento tra rii blu prospicienti con l'obbligo di dare la precedenza a tutte le unità in transito.”;*

è sostituito dal seguente:

- *“In Canal Grande, Canale di Cannaregio, nei rii del sestiere di San Marco, e negli altri rii e canali dove sono attivi servizi di trasporto pubblico di linea di navigazione autorizzati dal Comune di Venezia, è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile.*
- *Nei rii dei Greci - San Lorenzo, Santa Giustina, Sant'Antonin - Pietà, di Noale - Canale delle Misericordia, Novo-di Ca' Foscari, dei Santi Apostoli-Gesuiti, è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi, e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile, dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle ore 17.00, e al sabato dalle ore 7.00 alle ore 15.00, festivi esclusi. La navigazione nei canali e negli orari consentiti non autorizza in alcun modo di ricomprendere l'attraversamento del Canal Grande.*
- *Nei restanti canali della Z.t.l. lagunare è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi, e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle ore 15.00, e al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, festivi esclusi.*
- *I transiti sono condizionati alla presenza tra le dotazioni di bordo di un fanale bianco a luce ininterrotta visibile per 360° sempre presente e da tenere acceso dalla mezz'ora dopo il tramonto del sole alla mezz'ora prima del suo sorgere.* “
- *Sono consentite deroghe per eventi specifici riconosciuti di interesse pubblico dall'Amministrazione Comunale.*
-

2- Il Titolo III-Unità a motore, Art. 18 circolazione delle unità da diporto, è così modificato:

il punto 1 *“La navigazione da diporto all'interno della zona a traffico limitato è vietata ad esclusione delle unità da diporto di proprietà di residenti nel Centro Storico di Venezia e nelle sue isole, o concessionari di spazi/specchi acquei rilasciati dal Comune di Venezia, alle quali, salvo diverse limitazioni, è consentita dalle ore 00.00 alle 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi.”;*

è sostituito dal seguente:

- *La navigazione da diporto all'interno della zona a traffico limitato è vietata, ad esclusione delle unità da diporto di proprietà di residenti nel Centro Storico di Venezia e nelle sue isole, o concessionari di spazi/specchi acquei rilasciati dal Comune di Venezia, alle quali, salvo diverse limitazioni, è consentita dalle ore 00.00 alle 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi, ed è vietata alle unità con scafo gonfiabile “gommoni” o parzialmente gonfiabile (con chiglia o carena rigide) di qualsiasi conformazione e dimensione anche se di proprietà di residenti.*

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno 1 agosto 2018 e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale.

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
() atto firmato digitalmente*

pag. 3 di 3

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.*

Responsabile procedimento: Barbara Carrera | Responsabile istruttoria: Andrea Maggio
tel. 041-2748133; E-mail: spazi.acquei@comune.venezia.it

[Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento](#)

sito: www.comune.venezia.it - PEC: protocollo@pec.comune.venezia.it